



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M_D GMIL_ IV 15 0/ 66663

Roma, 06 FEB. 2008

(p.d.c. Col. SANTORELLI G. tel. 50440)

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 4

Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

Trattamento economico eventuale.

1. PREMESSA

Si rende noto che, nel supplemento ordinario n. 209 alla G.U. n.243 del 18 ottobre 2007, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica riportato in oggetto, che ha recepito il provvedimento di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 ed al biennio economico 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007.

Si impartiscono, di seguito, le relative disposizioni applicative.

2. DESTINATARI (art. 1 - comma 1)

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale delle Forze Armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica) con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

Per effetto di quanto sopra non è destinatario del presente provvedimento:

- ✓ il personale dirigente (Ufficiali con il grado di Colonnello/Capitano di Vascello - Generale/Ammiraglio);
- ✓ il personale di leva;
- ✓ il personale in ferma volontaria (ad eccezione dell'art. 9, comma 4 del presente D.P.R.).

Le relative disposizioni si applicano anche agli Ufficiali che, per effetto della legge 295/02, sono destinatari della cosiddetta omogeneizzazione totale (15 anni di servizio senza demerito da Ufficiale/Aspirante) ad eccezione di quanto disposto all' art. 6, commi 3 e 4 (rivalutazione dell' indennità di campagna), in quanto percettori dell'indennità operativa nella misura spettante al dirigente.

3. DECORRENZA DEL PROVVEDIMENTO

Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che ha recepito lo schema di provvedimento (art. 20).

Di conseguenza la decorrenza è quella del 1° novembre 2007.

Fanno eccezione:

- la maggiorazione della indennità di campagna (para 6, punto c) che esplica effetti dal 1° settembre 2007;
- il compenso forfetario di guardia e di impiego ai volontari in ferma quadriennale (para 9, punto 4) che esplica effetti dal 1° gennaio 2008.

4. STRAORDINARIO (art. 3, comma 4)

Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'art. 2, con riferimento al personale destinatario dei parametri, non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano, pertanto, quelle fissate nella tabella di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.

5. FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (art. 5)

L'art. 5 ha istituito un fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali finalizzato al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza Armata e dell'area interforze.

Le risorse sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

- a. fronteggiare particolari situazioni di servizio;
- b. incentivare l'impegno del personale nelle attività di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
- c. compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.

Con decreto del Ministero della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza Armata e previa informazione, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 16/03/1999 n. 255, alle rappresentanze militari centrali, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse, nonché le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

In ogni caso il beneficio economico non può comportare una distribuzione indistinta e generalizzata delle risorse a disposizione.

Si fa riserva di inviare precipue disposizioni successivamente all'emanazione del D.M. applicativo.

6. INDENNITA' OPERATIVE (art. 6)

a. Indennità di Comando (art. 6, comma 1)

Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore delle FF.AA. e del Segretario Generale della Difesa, sono annualmente determinati gli incarichi destinatari delle indennità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78 nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il D.M. emanato ai sensi dell'art. 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

Per effetto di tale norma gli incarichi che danno titolo all'indennità di comando sono determinati annualmente dal Capo di S.M.D. e non più con decreto Interministeriale. Nelle more dell'emanazione della prevista determina continuano ad applicarsi le disposizioni finora impartite in materia da questa Direzione Generale e contenenti gli elenchi degli aventi titolo.

b. Indennità di Supercampagna (art. 6, comma 2)

L'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 è sostituito dal seguente.

Al personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i Comandi, i Reparti e le Unità di campagna, impiegati nell'ambito di grandi Unità di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore Difesa, è attribuita l'indennità mensile prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge n. 78/83, così come rivalutata dall'art. 5, comma 12 del D.P.R. n. 163/02. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta L. n. 78/83.

Con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.

Per effetto di tale norma i Comandi, Reparti ed unità di campagna che danno titolo alla percezione dell'indennità prevista dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 360/96 (cosiddetta indennità di supercampagna) sono individuati dal Capo di S.M.D. nell'ambito dei contingenti massimi determinati annualmente con decreto Interministeriale. Si evidenzia che la percentuale di maggiorazione dell'indennità operativa di base, spettante a titolo di indennità di supercampagna, resta fissata al 150% (art.5, comma 12 del D.P.R. 163/02).

Corre l'obbligo precisare che l'indennità di prontezza operativa (ex art. 8, comma 2, legge n. 78/83) è stata soppressa dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 255/99.

(in annesso 1 si riporta il testo ora modificato dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 360/96.).

c. Indennità di campagna (art. 6, commi 3 e 4)

A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennità operativa di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78/83, è elevata al 120% dell'indennità di impiego operativo di base.

A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è elevata al 120%.

Con il presente comma è elevata la percentuale spettante a titolo di indennità di campagna (art. 3, comma 1, L. n.78/83) dal 115% al 120% con decorrenza 1° settembre 2007. L'incremento dovrà essere corrisposto anche al personale destinatario dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 163/02 anch'esso percettore della

medesima indennità. Per effetto di tale maggiorazione, la percentuale spettante a titolo di trascinamento (art. 5, comma 2, del D.P.R. 394/95 e Tabella VI della L. n.78/83) è modificata passando dallo 0,75% all'1%.

Come già evidenziato al paragrafo 2 della presente circolare, i commi in esame non si applicano al personale percettore dell'indennità operativa del dirigente.

Si precisa, altresì, che nei casi di ufficiali il cui trattamento economico sia successivamente omogeneizzato a colonnello, nelle more dell'estensione dei commi in argomento al personale dirigente, bisognerà corrispondere l'indennità di campagna in vigore per il grado di Colonnello (attualmente 115%), anziché quella prevista per il grado rivestito (120%).

(in annesso 1 si riporta l'art. 5, comma 7 del D.P.R. 163/02).

d. Indennità per Operatore di Forze Speciali (art. 6, commi 5 e 7)

Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche di Forze Speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennità supplementare mensile di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 78/83, compete un'indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura lorda di € 120,00 (art. 6, comma 5).

L' indennità di cui al comma 5 è cumulabile con le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari previste dalla l. n. 78/83 e successive modificazioni (art. 6 comma 7).

I succitati commi prevedono un'indennità lorda mensile pari a € 120,00 a favore del personale in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso Reparti, Strutture di Comando e posizioni organiche di Forze Speciali individuati con apposite determinazioni del Capo di S.M.D..

Tale indennità è aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'art. 9, comma 2, della Legge 23 marzo 1983, n. 78 (indennità supplementare per incursori) ed è cumulabile con tutte le altre indennità fondamentali e supplementari previste dalla L. n. 78/83 e successive modifiche.

In merito si comunica che lo S.M.D. ha individuato i seguenti organismi:

- comando interforze per le operazioni delle forze speciali (C.O.F.S.);
- 9° Reggimento par.ass. "Col. Moschin" dell' Esercito Italiano;
- gruppo operativo incursori della Marina Militare;
- reparto incursori Furbara dell' Aeronautica Militare.

e. Indennità di Incursore (art. 6, comma 6)

Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento economico di cui all'art.9, comma 2, della L. n.78/83, anche se impiegato, per finalità delle Forze Speciali ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attività tipiche del personale incursore, presso altri Comandi ed Unità operative delle Forza Armate nonché presso altre Amministrazioni.

Il comma prevede la corresponsione dell'indennità di incursore prevista dall'art. 9, comma 2, della L. n. 78/83 (pari al 180% dell'indennità operativa di base) anche a favore di quel personale, in possesso del relativo brevetto di incursore, impiegato presso altri Comandi, Unità operative delle FF.AA. nonché presso altre Amministrazioni.

Il presupposto della percezione dell'indennità è, oltre come detto quello del possesso del relativo brevetto, lo svolgimento delle attività tipiche del personale incursore per finalità delle Forze Speciali.

A tal fine l'emolumento sarà corrisposto previa dichiarazione, da parte dell'Ente che impiega l'incursore, dell'effettivo svolgimento della specifica attività da parte del militare.

7. TRATTAMENTO DI MISSIONE (art. 7)

- 1. Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni - (art.7, comma 1).***

Con il presente comma è stata portata da 240 a 365 giorni la decorrenza della cessazione dell'indennità di trasferta (diaria) per il solo personale frequentatore di corsi addestrativi e formativi. Pertanto sul frontespizio del certificato di viaggio dovrà essere precisato, oltre la durata della missione, anche la motivazione di frequenza corso addestrativo/formativo.

Tale ipotesi costituisce eccezione all'art. 1, comma 3, della Legge 417/78 che continua ad applicarsi per le fattispecie diverse dalla frequenza dei succitati corsi.

(in annesso 1 si riporta il testo dell'art.1, commi 1 e 3 della Legge 417/78.)

- 2. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia - (art.7, comma 2).***

Il comma disciplina le modalità di invio del personale che deve essere sottoposto (anche a richiesta dello stesso) ad accertamenti sanitari. In tali ipotesi dovrà essere rilasciato il certificato di viaggio, con relativo trattamento di missione, a condizione che:

- a. sia stato redatto, da parte del competente organo medico legale, il modello di lesione traumatica (cd. Modello "C");
 - b. sia stato attivato d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.P.R. 461/01: *L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d'invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale.*)
- 3. L'amministrazione , a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di € 110,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico***

dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfettaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfettaria di € 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio - (art.7, comma 3).

La parte sottolineata del presente comma è la parte modificata rispetto al comma 9 dell'art. 7 del D.P.R. 163/02 che aveva già istituito il rimborso forfettario di € 100,00. Il comma pertanto, ha apportato le seguenti innovazioni:

- a. ha elevato l'importo del rimborso forfettario previsto dall'art. 7, comma 9, del D.P.R. 163/02, da € 100,00 a € 110,00 per ogni 24 ore compiute di missione;
- b. ha previsto la possibilità di corrispondere, a richiesta, un anticipo pari al 90 per cento (non più l'85 per cento) della somma forfettaria spettante;
- c. ha riconosciuto la possibilità di rimborsare oltre a 110 euro, per ogni 24 ore compiute di missione, anche 50 euro per le frazioni di ore residuali non inferiori alle 12.

(in annesso 1 si riporta il precedente testo dell'art. 7, comma 9, del D.P.R. 163/02 ed una tabella esemplificativa contenente le modalità applicative)

4. *Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non commessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale - (art.7, comma 4).*

Con il presente comma l'Amministrazione - ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori - ha la facoltà di locare (compresi gli oneri per gestione e consumi) appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato, da concedere al personale in missione in luogo della sistemazione alberghiera, con riduzione del trattamento di missione. Pertanto, il comma ha esteso l'applicazione dell'art.6, comma 4 del D.P.R. 255/99:

- alle missioni non inferiori ai 15 giorni;
- alle missioni non aventi natura operativa;
- alle missioni che coinvolgono anche una sola unità di personale.

(in annesso 1 si riporta il testo dell'art.6, comma 4 del D.P.R. 255/99)

5. *Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta - (art.7, comma 5).*

Il comma ha aggiunto la parte sottolineata non presente nel precedente comma 6, dell'art. 7 del D.P.R. 163/02.

Come già precisato con la circolare applicativa del D.P.R. 163/02 (prot. DGPM/IV/12/110082/0 del 20.09.2002) il relativo rimborso è effettuato sulla base di una dichiarazione autocertificativa comprovante l'impossibilità alla consumazione dovuta a "ragioni di servizio" o a "mancanza di strutture".

6. *Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di € 17,00, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.163. La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilità dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale è corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi - (art.7, comma 6).*

Tale norma ha come destinatario il personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o anche convenzionate, con vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Agli stessi compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio (ed all'eventuale indennità oraria di missione ex art. 7, comma 5 del D.P.R. 163/02), la diaria giornaliera spettante (pari ad € 12,27) maggiorata di € 17,00 (per un importo giornaliero totale pari ad € 29,27).

Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione sia, poi, impossibilitata a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale spetta, altresì, il rimborso del predetto pasto nei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'ipotesi si configura quale eccezione nell'ambito dello svolgimento di una missione con aggregazione totale e si realizza solo nel caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione alla somministrazione di un pasto (meridiano o serale).

Al verificarsi di tale fattispecie dovrà essere corrisposta la diaria giornaliera, pari a € 8,18, la maggiorazione di € 17,00 ed il rimborso del pasto.

La disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi.

(in annesso 1 si riporta lo specchio contenente le misure della diaria giornaliera e del rimborso dei pasti ed una tabella esemplificativa contenente le modalità applicative della norma)

8. TRATTAMENTO DI TRASFERIMENTO (art. 8)

L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali - (art.8, comma 1).

Il presente comma ha variato il limite massimo di quintali da poter ammettere a rimborso aumentandolo da 80 (previsti dal comma 1, art. 8 del D.P.R.163/02) a 120. La disposizione trova applicazione solo nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non dispone di mezzi idonei per il trasporto dei mobili e delle masserizie ed in presenza di apposite convenzioni stipulate con trasportatori privati.

(in annesso 1 si riporta il testo del precedente art. 8, comma 1 del D.P.R. 163/02 ora modificato)

9. COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO E DI GUARDIA (art. 9)

- COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

1. *Al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di guardia, istituito con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 1 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero - (art. 9, comma 1).*

La norma nel confermare il contenuto del comma 3, art. 9 del D.P.R. 163/02, ha rideterminato gli importi (vedi tabella 1 in allegato 1) elevando, ad una fascia superiore, alcuni gradi (Serg./Serg.Magg. dalla I^a alla II^a fascia - Sottotenente dalla II^a alla III^a).

2. *Il compenso di cui al precedente comma 1 è corrisposto, in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psico-fisico e al recupero delle festività o della giornata non lavorativa, qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate - (art. 9, comma 2).*

Il comma riporta integralmente quanto già stabilito dell'art. 9, comma 4 del D.P.R. 163/02.

- COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO

3. *Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, continua ad essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno - (art. 9, comma 3).*

Il presente comma riporta quanto già disposto dall'art. 9, commi 6 e 7, del D.P.R. 163/02, fissando il limite massimo di corresponsione del compenso giornaliero in 120 giorni l'anno. Rispetto alla precedente disposizione gli importi restano invariati (vedi tabella 2 in allegato 2) ad eccezione di alcuni gradi che, essendo stati inquadri ad una fascia superiore, percepiranno un compenso maggiore (Serg./Serg.Magg. dalla I^a alla II^a fascia - Sottotenente dalla II^a alla III^a).

4. *A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dell'art. 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, è attribuito, con le stesse modalità previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti - (art. 9, comma 4).*

Con il presente comma il compenso forfettario di guardia e di impiego previsto nei precedenti commi 1 e 3, è stato esteso anche ai volontari in ferma quadriennale nella misura del 70% di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore.

La disposizione trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2008.

5. *Le esercitazioni, le operazioni e le attività di cui al precedente comma 3 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di stato Maggiore di Forza Armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa - (art. 9, comma 5).*

Il comma riporta quanto già disposto dall'art. 9, comma 8 del D.P.R. 163/02 ad eccezione della parola sottolineata.

10. PREMIO DI DISATTIVAZIONE PER ARTIFICIERI (art. 10)

Il premio di disattivazione di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.

Il presente comma, nel confermare il precedente importo fissato con l'art. 4, comma 5, del D.P.R. 360/96 (€ 103,30 giornaliero), estende il diritto alla percezione del premio, oltre che nei casi di disattivazione di residui bellici, anche alle operazioni connesse alla disattivazione di artifizi pirotecnici non riconosciuti.

11. RIMBORSO NEI CASI DI REVOCA DELLA LICENZA ORDINARIA (art.11, commi 3 e 4)

Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno - (art. 11, comma 3).

Il comma riporta integralmente quanto già stabilito dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. 163/02.

Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita - (art. 11, comma 4).

Tale norma estende le fattispecie di pagamento della licenza ordinaria non fruita, previste all'art. 11, commi 1 e 2, del D.P.R. 255/99, anche ai casi di transito ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 266/99 (transito impiego civile).

(in annesso 1 si riporta il testo dell'art. 11, commi 1 e 2 del D.P.R. 255/99)

(in annesso 1 si riporta il testo dell'art. 14, comma 5 della Legge 266/99)

12. LICENZA STRAORDINARIA E ASPETTATIVA (art. 12)

Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa - (art. 12, comma 3).

Il comma riconosce il diritto alla percezione di tutte le indennità giornaliere previste per la giornata lavorativa (es. rischio, compenso forfetario di impiego e di guardia, festivo ecc.) a favore di quel personale che, per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio, non completa il turno di lavoro.

13. INDENNITÀ PENSIONABILE PER IL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO ED AL PERSONALE DESTINATO PRESSO GLI STABILIMENTI MILITARI DI PENA

Per effetto degli incrementi disposti con D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, all' art. 22, per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, dal 1° ottobre 2007 l'indennità pensionabile spettante al personale militare delle Capitanerie di Porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena è rideterminata secondo quanto indicato nella tabella 3 in allegato 3.

14. PROROGA DI EFFICACIA DI NORME (art. 19)

Al personale destinatario del D.P.R. in oggetto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione e le relative circolari applicative emanate da questa Direzione Generale.

F/to **IL DIRETTORE GENERALE**
Generale di Corpo d'Armata Rocco PANUNZI

TESTO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RICHIAMATE E TABELLE CONTENENTI MODALITA' APPLICATIVE

Nota al paragrafo 6 lettera b.

art. 4, comma 2, del D.P.R. 360/96: *A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali:*

- brigate;
- reggimenti (esclusi quelli scolastico/addestrativi e logistici);
- battaglioni (escluso quelli scolastico/addestrativi);
- gruppi, gruppi squadroni e squadroni (escluso quelli logistici);
- forze speciali – reparti anfibi – reparti mobili;
- reparti bonifica ordigni esplosivi,

le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate a 135 e, così rideterminate, non sono cumulabili con l'indennità supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78/1983. Con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.

Nota al paragrafo 6. lettera c.

art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 163/02: *a decorrere dal 1° luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli Enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennità mensile di impiego operativo prevista dall'art. 3 della legge n. 78/83 nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove più favorevole dell'indennità di impiego operativo di base con maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4.*

Nota al paragrafo 7 punto 1

art.1, comma 1 e 3 della Legge 417/78: *comma 1 – A decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 Km, , sono stabilite come segue: OMISSIS; Comma 3 – Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località.*

Nota al paragrafo 7 punto 3

art. 7, comma 9, del D.P.R. 163/02: *L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di € 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 85% della somma forfetaria.*

**TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3
DEL D.P.R. 171/2007**

Durata missione	Art. 7 comma 9 DPR. 163/2002 con variante Art. 7 comma 3 DPR 171/2007 lett. a)	Art. 7 comma 3 DPR. 171/2007 lett. c)	Competenze ai sensi dell'art. 7 comma 3, DPR. 171/2007
Da 0 ore a 23 ore	€ 0	€ 0	€ 0
Da 24 ore a 35 ore	€ 110	€ 0	€ 110
Da 36 ore a 47 ore	€ 110	€ 50	€ 160
Da 48 ore a 59 ore	€ 220	€ 0	€ 220
Da 60 ore a 71 ore	€ 220	€ 50	€ 270
Da 72 ore a 83 ore	€ 330	€ 0	€ 330
Da 84 ore a 95 ore	€ 330	€ 50	€ 380
Da 96 ore a 107 ore	€ 440	€ 0	€ 440
A seguire con identica progressione di calcolo per le missioni continuative superiori a 108 ore.			

Nota al paragrafo 7 punto 4

art. 6, comma 4 del D.P.R. 255/99: *In caso di missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con particolari attività di servizio di carattere operativo che coinvolgano più unità di personale, l'Amministrazione ove lo ritenga più conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento degli eventuali fruitori, ha facoltà di locare, con oneri, compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da concedere al personale interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al predetto personale le spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti..*

Nota al paragrafo 7 punto 6

Per il personale non dirigente gli importi dei rimborsi previsti per la consumazione dei pasti, per missioni non inferiori alle 8 ore, ammontano attualmente (D.M. del 14.03.1996) :

- € 22,26 per un solo pasto ;
- € 44,26 quale limite complessivo per n. 2 pasti da riconoscersi per missioni di durata non inferiore alle 12 ore

Gli importi della diaria giornaliera per il personale non dirigente (compreso il personale omogeneizzato) sono pari a:

IMPORTO INDENNITÀ GIORNALIERA	RIDUZIONE AL 40% (DPR 360/1996, ART. 6) con rimborso fatture	RIDUZIONE AL 60% (DPR 360/1996, ART. 6) Vitto e alloggio a carico amm.ne
€ 20,45	€ 8,18	€ 12,27

**TABELLA ESEMPLIFICATIVA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 6
DEL D.P.R. 171/2007**

	Vitto e alloggio a totale carico Amm.ne	Alloggio e un pasto a totale carico Amm.ne	Solo Alloggio a totale carico Amm.ne
Diaria	€ 12,27	€ 8,18	€ 8,18
Maggiorazione	€ 17,00	€ 17,00	€ 17,00
Onere pasto	€ 0	€ 22,26	€ 44,26

Nota al paragrafo 8 punto 1

Art. 8, comma 1 del D.P.R. 163/02 : *L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'Amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.*

Nota al paragrafo 11

Art. 11, commi 1 e 2 del D.P.R. 255/99:

- *Comma 1 – La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.*
- *Comma 2 – Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.*

Art. 14, comma 5 della Legge 266/99: *Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.*

TABELLA 1

COMPENSO FORFETARIO DI GUARDIA

FASCIA	FORZE ARMATE (D.P.R. 163/2002)	IMPORTI GIORNALIERI LUN/VEN-SAB- DOM-FESTIVI
I	1° Cap. Magg. Cap. Magg. Capo Cap. Magg. Scelto Cap. Magg. Capo scelto	38,00
II	Sergente Sergente maggiore Sergente maggiore capo Maresciallo Maresciallo ordinario Maresciallo capo	41,00
III	Primo Maresciallo Sottotenente Tenente Capitano	44,00
IV	Maggiore Tenente Colonnello	49,00

TABELLA 2

COMPENSO FORFETARIO DI IMPIEGO

FASCIA	FORZE ARMATE (D.P.R. 163/2002)	IMPORTI GIORNALIERI	
		lunedì - venerdì	sabato - domenica
I	1° Cap. Magg. Cap. Magg. Capo Cap. Magg. Scelto Cap. Magg. Capo scelto	62,00	124,00
II	Sergente Sergente maggiore Sergente maggiore capo Maresciallo Maresciallo ordinario Maresciallo capo	66,00	131,00
III	Primo Maresciallo Sottotenente Tenente Capitano	72,00	143,00
IV	Maggiore Tenente Colonnello	85,00	165,00

TABELLA 3

**INDENNITA' PENSIONABILE PER IL PERSONALE DELLE CAPITANERIE DI
PORTO E PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI
MILITARI DI PENA**

Gradi	<u>Importo mensile lordo</u> dal 01 ottobre 2007
Tenente Colonnello	243,81
Maggiore	243,81
Capitano	239,28
Tenente	237,09
Sottotenente	227,49
Luogotenente	231,63
1°Maresciallo	231,63
Maresciallo Capo	221,19
Maresciallo Ordinario	214,32
Maresciallo	207,60
Sergente Maggiore Capo	213,33
Sergente Maggiore	200,76
Sergente	199,77
C.M.C.S.	179,67
C.M.C.	163,59
C.M.S.	150,09
1° C.M.	140,37